



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1774** del 23/11/2016 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PRI/DEL/2016/00035

OGGETTO: Legge regionale 10 aprile 2015, n. 22. Art. 31ter della l.r. n. 19/2016 la istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Approvazione dello Schema di Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.

L'anno 2016 addì 23 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

Presidente	Michele Emiliano
V.Presidente	Antonio Nunziante
Assessore	Loredana Capone
Assessore	Anna Maria Curcuruto
Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Giovanni Giannini
Assessore	Salvatore Negro
Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Domenico Santorsola

Sono assenti:

Assessore	Sebastiano Leo
-----------	----------------

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



L'Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

In data 26 maggio 2009 con Deliberazione n. 899 la Giunta Regionale ha approvato l'adesione della Puglia alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13.12.2006) che in Italia è stata ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

In data 10 aprile 2015 il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 22/2015 che istituisce in Puglia, in coerenza con gli impegni assunti in sede di adesione alla Convenzione ONU, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, integrando la l.r. n. 19/2006 con l'articolo 31ter che disciplina proprio l'Ufficio del Garante suddetto.

A seguito della istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della l.r. n. 22/2015, e in analogia con il percorso di istituzione dell'Ufficio del Garante per i diritti dei minori e dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali, si rende necessario provvedere alla stesura dello schema di Regolamento, come riportato in Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Lo schema di regolamento si compone di num. 10 articoli che disciplinano in particolare le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, gli obiettivi e le tipologie di attività che l'Ufficio è chiamato a presidiare, le modalità di raccordo operativo dell'Ufficio del Garante con le strutture regionali competenti per materia.

L'iter di approvazione del Regolamento Regionale attuativo della l.r. n. 22/2015 si svilupperà in coerenza con quanto disposto all'art. 44 della l.r. n. 7/2004 (Statuto Regionale), come modificato dalla l.r. n. 44/2014, al fine di assicurare il pieno coinvolgimento della Commissione Consiliare III del Consiglio Regionale.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Regolamento Regionale in attuazione della legge regionale n. 22 del 10 aprile 2015, come riportato in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.



Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7), e s.m.i. con l.r. n. 44/2014.

ms
L'Assessore

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- ms*
- udita la relazione e la conseguente proposta del ^{Assessore} ~~Presidente~~
 - vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dai dirigenti delle strutture preposte;
 - A voti unanimi espressi nei modi di legge ;

DELIBERA

- ms*
- Di fare propria la relazione del ^{Assessore} ~~Presidente~~, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
 - Di approvare l'allegato schema di Regolamento Regionale ai sensi del comma 5 dell'art. 31ter della l.r. n. 19/2006 (Allegato A) avente ad oggetto "Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità";
 - Di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44 della legge regionale n. 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n. 44/2014;
 - di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente commissione consiliare, ovvero del decorso del termine di cui al citato articolo 44 dello Statuto regionale, per l'approvazione definitiva del Regolamento.

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
della Giunta Regionale

Dott. CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

dott. MICHELE EMILIANO

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
(dott.ssa Anna Maria Candela)

Anna Maria Candela



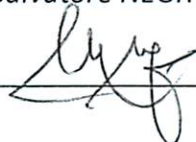
4.

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Dr. Giovanni Gorgoni)



L'ASSESSORE AL WELFARE
Arch. Salvatore NEGRO

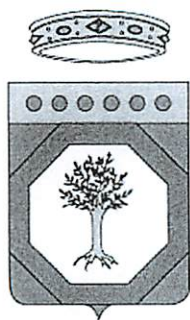


Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott.a CARMELA MORETTI





REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI

ALLEGATO A

SCHEMA DI REGOLAMENTO
per la disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti
delle persone con disabilità.



*Il presente allegato si compone di num. 5 (cinque) pagg.,
inclusa la presente copertina*



Proposta di Regolamento in materia di "Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità"

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Ufficio del Garante, nonché le modalità di nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 31ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".
2. All'Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, mediante azioni positive mirate alla promozione degli obiettivi di qualità della vita, integrazione sociale, inserimento sociolavorativo, autonomia e vita indipendente, qualità dell'assistenza e maggiore accessibilità dei servizi per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità, nel rispetto dei principi costituzionali, della Convenzione ONU per le persone con disabilità e nell'ambito dei vincoli finanziari cui la Regione e gli Enti locali sono sottoposti dalla normativa vigente.
3. L'Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le competenti strutture regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

Articolo 2 (Azioni e funzioni dell'Ufficio del Garante)

1. L'azione dell'Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle persone con disabilità, nella prospettiva costituzionale della piena inclusione sociale, della qualità dell'assistenza e delle cure, del perseguimento possibile della vita indipendente;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti delle persone con disabilità;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, all'autorità giudiziaria;
 - d) sostenere iniziative di studio, ricerca e scambio di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità.
2. L'Ufficio del Garante, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comma 2 dell'art. 31ter della legge regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma precedente del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di inclusione sociale e promozione della qualità della vita, delle cure e dell'assistenza per le persone con disabilità siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali,



7

dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni connesse ai livelli essenziali inerenti al diritto alla salute e all'istruzione e, compatibilmente con i vincoli finanziari di Regione ed Enti locali, connesse agli obiettivi di servizio in ambito sociale e finalizzati all'inclusione sociale, alla vita indipendente e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) pone in essere ogni azione utile ad attuare gli impegni che la Regione Puglia ha assunto in sede di recepimento della Convenzione;

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni che svolgano attività inerenti l'advocacy e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle rispettive famiglie;

d) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata affinché assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

e) interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi;

f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;

g) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete d'informazione e promozione culturale sui temi dei diritti, delle garanzie e delle opportunità per le persone con disabilità;

h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, sanitari, dell'istruzione e del lavoro del territorio, favorendo l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento sulle tematiche più attuali in ordine alla promozione dei diritti delle persone con disabilità;

i) collabora con l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali all'attività di studio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità in ambito regionale;

j) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti i minori e gli adulti con disabilità, di competenza della Regione, e, ove richiesti, degli Enti locali;

k) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche più attuali in ordine alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Articolo 3

(Nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)



1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.

2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria. La Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.



3. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma 2 del presente articolo, si deve fare riferimento a persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti le disabilità. Si tiene conto delle incompatibilità enunciate al comma 7 dell'art.31ter della l.r. n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i generi e dell'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi o interesse particolare nell'ambito delle materie di competenza.

4. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.

5. Il Garante eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, che è rinnovabile una sola volta.

Articolo 4 **(Composizione dell'Ufficio del Garante)**

1. È istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l'Ufficio del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità.
2. All'Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell'ambito dell'organico regionale.
3. L'Ufficio assiste il Garante nello svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato, in stretta collaborazione con le strutture della Giunta competenti per le materie affrontate.
4. L'Ufficio del Garante può avvalersi dell'apporto di risorse umane esterne, erogato da esperti con specializzazione universitaria, purché di durata limitata, per esigenze strettamente connesse allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all'Ufficio, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Articolo 5 **(Trattamento economico e budget annuale)**

1. All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio, connesse alle attività da realizzare, al netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all'Ufficio stesso.
2. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio per l'espletamento dalla funzione.
3. L'Ufficio del Garante predispone e presenta al Presidente del Consiglio Regionale, entro il 30



marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego del budget assegnato.

4. L'Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione.

Articolo 6 **(Sede, organizzazione e struttura)**

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.

Articolo 7 **(Rapporti con le Autorità di garanzia)**

1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia previste dallo Statuto Regionale, il Garante per i diritti delle persone con disabilità, il Garante per i diritti del Minore e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attivano reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive funzioni nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 8 **(Relazioni agli organi istituzionali)**

1. L'Ufficio del Garante informa costantemente il Presidente del Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta regionale dello svolgimento delle proprie funzioni e riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull'andamento della propria attività presentando, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, le iniziative intraprese ed i risultati ottenuti nell'anno precedente, che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 9 **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a partire dall'annualità di entrata in vigore del presente regolamento, con le risorse di cui al comma 10 dell'art. 31ter della l.r. n. 10/2006, nelle disponibilità della Presidenza del Consiglio Regionale.

Articolo 10 **(Norma di prima applicazione)**

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



107



Allegato unico alla deliberazione
n. 1746 del 23-11-2016
composta da n. 5 (cinque) facciate

Il Segretario della G.R. Il Presidente

Dott. a CARMELA MORETTI
Carmela Moretti

dott. MICHELE EMILIANO

Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n° 10 facciate, è conforme all'originale depositato presso il Segretariato Generale della G.R. 30 NOV 2016

Il Segretario Generale

Dott.ssa CARMELA MORETTI

Carmela Moretti



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consigliere il 07/12/2016